Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 settembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 843-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 967.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « Riviera dei Fiori » di Sanremo.

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club « Riviera dei Fiori » di Sanremo, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 968.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, nel comune di Galliera Veneta (Padova).

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, nel comune di Galliera Veneta (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 969.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Sebastiano e Lorenzo, nella frazione Villarazzo del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Sebastiano e Lorenzo, nella frazione Villarazzo del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1960.

Istituzione di Agenzie consolari a Maringà e Joaçaba (Brasile) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Curitiba.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Agenzia consolare a Maringà (Brasile) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Curitiba.

Art. 2.

E' istituita una Agenzia consolare a Joaçaba (Brasile) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Curitiba.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1960

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1960
Registro n. 139 *Esteri, foglio n.* 300. — BAGNOLI

(5796)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1960.

Costituzione, a decorrere dall'esercizio 1960-1961 e per la durata di un quadriennio, del Collegio dei revisori dei conti del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, n. 1114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 3 ottobre 1956, con il quale è stata approvata una modificazione allo statuto del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.), relativo alla istituzione di un Collegio di revisori dei conti, in conformità della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 7 luglio 1955;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 24 giugno 1957, relativo alla nomina del Collegio dei revisori dei conti del Centro internazionale radio-medico per la durata di un quadriennio a decorrere dall'esercizio 1956-1957;

Ritenuta la necessità, per scaduto periodo di carica, di provvedere alla nomina del Collegio stesso per un ulteriore quadriennio a decorrere dall'esercizio 1960-1961;

Di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

A decorrere dall'esercizio 1960-1961, e per la durata di un quadriennio, il Collegio dei revisori dei conti del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.), è composto come segue:

Gangemi dott. Michele, consigliere di 1ª classe, rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

Cianfanelli dott. Oscar, direttore di sezione, rappresentante del Ministero della marina mercantile e Fei dott. Lorenzo, ispettore generale, rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAXIA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(5800)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale « di accesso a Tremensuoli, frazione del comune di Minturno », in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 6 novembre 1956, n. 6/B/C, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la provincializzazione della strada comunale « di accesso a Tremensuoli, frazione del comune di Minturno », dalla strada provinciale « Minturnese » (progressiva km. 1+850) all'abitato di Tremensuoli;

Vista la decisione della Giunta provinciale amministrativa, emessa nella seduta del 31 gennaio 1957, n. 43990/Div. IV;

Visto il voto in data 26 luglio 1960, n. 1761, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima:

Decreta:

La strada comunale « di accesso a Tremensuoli, frazione del comune di Minturno »: dalla strada provinciale « Minturnese » (progressiva km. 1+850) all'abitato di Tremensuoli, è classificata provinciale ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 793-AL, della cessata ditta Bignotti & Pienazio già esercente un laboratorio di oreficeria in Alessandria, via Medaglie d'Oro n. 17.

(5586)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Giuseppe Maggioni, nato a Venezia il 16 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Bologna il 28 giugno 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5806)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonino Borsellino, nato a Reggio Calabria il 14 marzo 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 20 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5805)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola sermonetana, con sede in Sermoneta (Latina) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 settembre 1960, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola sermonetana, con sede in Sermoneta (Latina), costituita in data 13 maggio 1945 per notaio dott. Giovanni Fosti-Croce, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, l'avv. Dante Monda

(5780)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Roccella Ionica.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze in data 20 luglio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 376 sita sulla spiaggia di Roccella Ionica, riportata in catasto al foglio n. 41, particella n. 131 del comune di Roccella Ionica.

(5759)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze in data 31 agosto 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 764, sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, riportata in catasto al foglio n. 5, particella n. 43-*a* (porzione) del comune di San Benedetto del Tronto.

(5760)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Brescia, della estensione di ettari 1600 circa, compresa nei comuni di Anfo, Bagolino e Lavenone, denominata « Baremone », delimitata dai sottoindicati confini:

dalla Cascina di Brele, avendo ad est i costoni del Monte Breda, sale a quota 1507 ed a sera segue il confine fra il comune di Anfo e quello di Bagolino fino al Goletto Valerba, quota 1599; indi scende nella Valle della Berga, a quota 1106, e risale al Roccolo Campadello, confinando a mattina con l'Angoia, quota 1347, quota 1500. Dal Roccolo Campadello segue la dorsale del Dosso Alto fino alla cima,

quota 2065; indi il confine fra il comune di Bagolino e quello di Collio fino all'incrocio con la strada Maniva-Anfo. Prosegue quindi lungo questa strada fino al passo della Berga per scendere poi nella vallata della Zerna confinando, a sera, con la cima Caldoline, quota 1408, quota 1023, il Dosso del Sambuco. Raggiunto il torrente Abbioccolo ne segue il corso fino al Canale del Molino, indi sale per quota 877, 1317, 1457 al passo Zeno, seguendo poscia il confine fra il comune di Lavenone e quello di Anfo fino alla cima Meghè; indi lungo il costone Meghè fino al Passo Marè, quindi sulla strada Maniva-Anfo fino al Roccolo Cuca del Frinc. Da quest'ultima località prosegue per cima Valcaelli e da questa scende alla Cascina di Brele.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma, dell'estensione di ettari 1200, compresa nei comuni di Saracinesco, Cerreto Laziale, Cicilliano, Rocca Canterano e Sambuci, denominata « Costa Sole », delimitata dai sottoindicati confini:

dalla zona adiacente all'abitato di Cerreto Laziale (Porta Cancello) segue la mulattiera fino a giungere al fosso Ficuzza presso la casetta di Santarelli Paolo; da qui scende nel fosso fino alla strada della Valle; risale per la stessa strada fino a giungere al confine di Rocca Canterano; indi riprende il fosso di Pizzo Piano fino al punto dell'imbocco della villetta del Frigida Rocca Canterano; da qui segue la chiudenda perimetrale esistente del rimboschimento, prosegue fino alla Chiesetta del San Michele, segue il crinale del monte stesso fino a giungere al pozzo della Retommella dove dovrà chiudersi la valletta del Frigida con tabelle per ricongiungersi alla chiudenda perimetrale che risale il monte Costa Sole fino alla vetta; riscende per il crinale di Forca Travella fino ai confini di Anticoli-Saracinesco contrada Piani Fiori tracciando una linea retta per incorporare un relitto di circa 10 ettari. Scende poi nella zona di Sambuci, segue la chiudenda già esistente fino alla zona Pretara di Sambuci e segue il normale corso della chiudenda esistente: riprende la zona pedemontana a fianco della casetta Baldassarre; prosegue la chiudenda stessa e passa esattamente quasi nella parte di base del monte fino a giungere al Monte Fossicchi; risale la chiudenda perimetrale fino alla Crocetta (Via Crucis) e segue la mulattiera fino a ricongiungersi alla chiudenda del Monte Rufo.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Savona, della estensione di ettari 157, compresa nel comune di Millesimo, delimitata dai sottoindicati confini:

est: dal punto d'incrocio del rio della Feja con il confine del comune di Plodio, e, seguendo tale confine (verso sud), fino al congiungimento con il rio delle Casette;

sud: da confine del comune di Plodio, seguendo la sponda destra del rio delle Casette fino alla strada provinciale Millesimo-Calizzano e, proseguendo verso nord-ovest, sempre al lato di detta strada provinciale, si congiunge con il torrente Bormida di Millesimo (comprendendovi l'abitato di Acqua Fredda);

ovest: proseguendo lungo la sponda destra del torrente Bormida di Millesimo, fino alla confluenza del rio della Feja con il torrente stesso;

nord: dalla confluenza del rio della Feja con il torrente Bormida di Millesimo, seguendo il margine sinistro del rio fino ad incontrare il comune di Plodio.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella provincia di Pesaro, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nei comuni di Urbania e Sant'Angelo in Vado, denominata « Cà Betto », delimitata dai sottoindicati confini:

nord: strada vicinale Cà Giansimone-Cà Bosca-torrente Apsa-strada vicinale il Casino-Villa Santa;

est: strada comunale del Peglio, da Villa Santa alla strada statale n. 73 di Bocca Trabaria;

sud: strada statale n. 73 di Bocca Trabaria fino a San Lorenzo di Selva Nera;

ovest: strada comunale di San Martino di Selvanera, strada vicinale San Martino di Selvanera a Cà Giansimone.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nei comuni di Sassoferrato (Ancona), Serra Sant'Abbondio (Pesaro) e Scheggia (Perugia) denominata « Monte della Strega », delimitata dai sottoindicati confini:

dalla Chiesa di Sant'Egidio, strada per Vald'Olmo fino all'incrocio della strada che da Vald'Olmo conduce a Montelago; detta strada fino alla località La Foce; da questo punto, seguendo la displuviale, raggiunge il corso del fiume Sentino; fiume Sentino fino alla confluenza del fosso del Lago; fosso del Lago fino alla Chiesa di Montelago; strada del colle e del monte fino a quota 946; da quota 946 ad est della Fonte dei Fossi, mulattiera che passa per le quote 993 e 983 denominata stradella del loco fino a quota 883 quindi, per il valico della Valocaia che percorre fino a quota 882 denominata Prato del loco; mulattiera per raggiungere il confine tra le tre provincie di Ancona, Pesaro, Perugia; indi mulattiera che, passando ad est della Fonte del Brigante conduce a quota 596 circoscrive Monte Calvello; passa per quota 574 nei pressi della località Caternaro; riattraversa il confine della provincia di Ancona; quindi fosso di San Vincenzo fino alla strada delle Case Rosse; strada delle Case Rosse fino a Venatura; mulattiera che da Venatura porta al Passo di Val di Ceresia fino a Case Morici; da Case Morici strada delle Rave fino a Breccia; fosso del Mulinetto fino a Mulinetto; dal Mulinetto strada del Monte fino a Castiglioni; strada della Chiesa fino al Borgo; strada per Baruccio fino a Baruccio e quindi strada del Monte fino alla Chiesa di Sant'Egidio.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, dell'estensione di ettari 480 circa, compresa nel comune di Castelleone di Suasa, delimitata dai sottoindicati confini:

partendo dal ponte sul fiume Cesano, confine con la provincia di Pesaro; sponda destra del fiume stesso fino al limite del comune di Castelleone con quello di San Lorenzo in Campo; detto limite di Comune fino al confine del comune di Castelleone con il comune di Arcevia, fino all'incrocio con il torrente Fanella; detto torrente fino alla località Case Nuove di Castelleone; indi la strada comunale che collega Castelleone a Barbara, fino a raggiungere il centro abitato di Castelleone; indi, escludendo il paese, via della Fonte fino a raggiungere il ponte sul fiume Cesano.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, dell'estensione di ettari 1356 circa, compresa nel comune di Pesaro, denominata « Monte Fuga », delimitata dai sottoindicati confini:

nord: tratto strada careggiabile « Castani »;
nord-est: strada comunale « Madonna di Mazza »;
est: confine comune di Fano, denominazione « La Luca »;
sud: tratto strada comunale « Arzilla »;
ovest: strada comunale « Rondello ».

(5458)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito delle dimissioni, per impegni professionali, del notaio dott. Giulio Cotogni, è stato revocato, con decreto ministeriale del 2 settembre 1960, l'accreditamento presso la Direzione generale del debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale del 30 gennaio 1959.

Il direttore generale: GRECO

(5823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 12 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,65	620,60	620,65	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	639,40	639,25	639,25	639,25	639.40	639,31	639.40	639,35	639,31	639.40
Fr. Sv.	144,10	144,16	144,18	144,12	144,05	144,16	144,165	144,15	144,16	144,15
Kr. D.	90,18	90,20	90,20	90,215	90,25	90,22	90,21	90,20	90,21	90,20
Kr. N.	87,12	87,12	87,13	87,145	87,15	87,14	87,1323	87,15	87,14	87,15
Kr. Sv.	120,30	120,30	120.33	120,30	120,30	120.34	120,30	120,35	120,61	120.30
Fol.	164,60	164.61	164,59	164.62	164,60	164.61	164,61	164,60	164,61	164.60
Fr. B.	12,42	12,42	12,425	12,42	12,425	12,42	12,4205	12,40	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,645	126,65	126,65	126,76	126,65	126,65	126,65	126,65
Lst.	1745,60	1746 —	1745,95	1746 —	1745,75	1745,87	1745,95	1745,75	1745,87	1746 —
Dm. occ.	148,82	148,82	148,825	148,82	148,82	148,82	148,82	148,42	148.82	148,82
Scell. Austr.	24,04	24,048	24,045	24,0485	24,05	24,029	24,05	24,094	24,05	24,025

Media dei titoli del 12 settembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,475
Id. 3,50 % 1902	81 —
Id. 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % 1936	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	639, 25
1 Franco svizzero	144,164
1 Corona danese	90,212
1 Corona norvegese	87,139
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	164,615
1 Franco belga	12,422
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1745,975
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1960, registro n. 18 Finanze, foglio n. 300, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Salvatore Barucco, vice intendente nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, il 29 maggio 1958, avverso la decisione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze in data 28 novembre 1957, con la quale venne respinto il ricorso del predetto impiegato, inteso ad ottenere l'annullamento della determinazione ministeriale di trasferimento dalla sede di Trapani a quella di Catanzaro, in data 15 luglio 1957.

(5801)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Castelfranco di Sotto (Pisa)

Con decreto ministeriale 5 settembre 1960, n. 2318, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castelfranco di Sotto (Pisa), approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1955, è prorogato fino al 4 giugno 1962.

(5787)

Varianti al piano di ricostruzione di Aquino (Frosinone)

Con decreto ministeriale 5 settembre 1960, n. 2393, è stato approvato un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Aquino (Frosinone), vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di dette varianti è assegnato lo stesso termine del 15 ottobre 1962, fissato per il piano di ricostruzione.

(5789)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 agosto 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Ferrara, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 30 settembre 1959, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Ferrara.

Il Ministro: SULLO

(5764)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 agosto 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Bari, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 15 luglio 1957 per la ricognizione delle retribuzioni dei lavoranti pasticcieri addetti ai laboratori di pasticceria del capoluogo e dei Comuni della provincia di Bari.

2. — Accordo 2 dicembre 1954 per la determinazione dello importo della gratifica natalizia dei lavoranti pasticcieri della provincia di Bari.

3. — Accordo 5 novembre 1952 per la revisione della misura in atto della gratifica natalizia e delle ferie al personale dipendente dai laboratori di pasticceria della provincia di Bari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 agosto 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. Contratto di lavoro del 9 giugno 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la trebbiatura industriale nella provincia di Bari.

Il Ministro: SULLO

(5765)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 agosto 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Vercelli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 21 agosto 1958, integrativo allo accordo nazionale per i dipendenti da aziende commerciali 28 giugno 1958, da valere per il territorio del circondario di Biella.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 agosto 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Vercelli, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo sindacale biellese 5 aprile 1955 per la determinazione di quote orarie fisse da corrispondersi ai lavoratori dell'industria laniera.

2. — Accordo 11 luglio 1958 per regolamento e tariffe cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana del Biellese.

3. — Accordo sindacale Biellese 1° agosto 1959 per l'aggiornamento della misura del guadagno contrattuale di cottimo.

4. — Accordo salariale sindacale Biellese 2 ottobre 1959, per il personale addetto alla tessitura.

Il Ministro: SULLO

(5766)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 agosto 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Catania, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 13 giugno 1949 per il personale interno dei ristoranti, trattorie, piccole trattorie e osterie con cucina della provincia di Catania.

2. — Accordo 26 maggio 1950 per l'istituzione di una indennità vestiario al personale interno dei ristoranti, trattorie, piccole trattorie e osterie con cucina della provincia di Catania.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 agosto 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Catania, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n 741:

1. — Accordo salariale 21 settembre 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali di prodotti chimici e specialità medicinali della provincia di Catania.

Il Ministro: SULLO

(5767)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 agosto 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n 741:

1. — Accordo economico 18 gennaio 1954 da valere per i dipendenti dalle aziende fotografiche artigiane della provincia di Firenze.

2. — Accordo economico 10 giugno 1954 per i dipendenti dalle aziende grafiche artigiane di Firenze e provincia (escluso il mandamento di Prato)

3. — Accordo economico 19 luglio 1954 per i dipendenti dalle aziende artigiane di Firenze e provincia (escluso il mandamento di Prato) che eseguono la lavorazione di materiali lapidei (marmo e pietre)

4. — Accordo normativo 30 dicembre 1948 e regolamentazione per l'apprendistato da valere per le aziende artigiane della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato).

5. — Contratto normativo salariale 4 ottobre 1954 valevole per le aziende artigiane esercenti l'attività di pulizia nella provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato).

6. — Accordo normativo e salariale 26 giugno 1956 per pittori e decoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato).

7. — Verbale di accordo 2 luglio 1946 per gli artigiani restauratori di affreschi ed opere d'arte della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato).

8. — Accordo normativo 24 luglio 1957 e regolamentazione dell'apprendistato da valere per le aziende artigiane della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato).

9. — Verbale di accordo 24 luglio 1957 per l'adesione da parte della C.I.S.N.A.L. - Unione provinciale di Firenze, allo accordo normativo 24 luglio 1957 e annessa regolamentazione per l'apprendistato da valere per le aziende artigiane della provincia di Firenze.

10. — Verbale d'accordo 18 marzo 1958 per la indennità di contingenza nel settore artigiano di Firenze e provincia (escluso il mandamento di Prato).

11. — Verbale di accordo 19 aprile 1954 per l'adesione da parte della C.I.S.N.A.L. - Unione provinciale di Firenze, allo accordo 18 marzo 1958 per la indennità di contingenza nel settore artigiano di Firenze e provincia.

12. — Accordo salariale 15 aprile 1959 integrativo dello accordo normativo provinciale 24 luglio 1957 per i dipendenti da aziende artigiane ceramisti e affini della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato).

13. — Verbale di accordo 1° luglio 1959 per l'adesione da parte della C.I.S.N.A.L. - Unione provinciale di Firenze, all'accordo salariale 15 aprile 1959 ceramisti e affini della provincia di Firenze.

14. — Verbale di accordo 18 maggio 1959 per la determinazione della nuova paga base da valere per ditte appartenenti alla categoria alta moda della provincia di Firenze.

15. — Accordo salariale integrativo 12 giugno 1959 per i dipendenti da aziende artigiane meccanici e affini della provincia di Firenze.

16. — Verbale di accordo 1° luglio 1959 per l'adesione della C.I.S.N.A.L. - Unione provinciale di Firenze, all'accordo salariale meccanici e affini 12 giugno 1959 della provincia di Firenze.

17. — Accordo integrativo 24 giugno 1959 per la categoria legno e affini della provincia di Firenze.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 agosto 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Firenze, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 2 ottobre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo della provincia di Firenze.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 agosto 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Firenze, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 5 settembre 1959, integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di Firenze.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 agosto 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto normativo 27 giugno 1947 per gli operai agricoli della Toscana.

2. — Accordo 6 giugno 1951 per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

3. — Accordo 30 luglio 1951 per la determinazione del punto di scala mobile per i dipendenti da aziende agricole produttrici di fiori, piante ornamentali, semi e vivai della provincia di Firenze.

4. — Accordo 1° dicembre 1956 per la determinazione delle norme integrative al Contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana del 27 giugno 1947 e del Patto collettivo nazionale per i braccianti avventizi dell'11 maggio 1950, da valere per i dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, da frutto, vivai, ecc. della provincia di Firenze.

5. — Accordo 18 marzo 1957 per la determinazione della nuova indennità speciale dovuta agli operai agricoli avventizi della Toscana.

6. — Accordo 3 settembre 1958 per le variazioni salariali degli operai agricoli della provincia di Firenze.

7. — Verbale di accordo 6 luglio 1959 per la determinazione delle retribuzioni ai lavoratori addetti alle operazioni di trebbiatura nella provincia di Firenze.

(5768)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami a ventiquattro posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1589, contenente variazioni nei titoli di studio per l'ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 147, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificati con legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventiquattro posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo lo ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico governativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovanno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Autonoma delle Strade statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto VI).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonché per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato civile per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina:

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o nella lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L 100;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

r) i coniugati e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

3. Diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionale nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 6 del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 del precedente articolo 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale tecnico della carriera di concetto.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) *compilazione di relazioni;*

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

3) compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;

5) modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonchè edilizi ed idraulici, caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli da impiegare in lavori stradali;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento all'A.N.A.S.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 maggio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1960
Registro n. 5, *foglio n.* 102

(5251)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a due posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, relativo all'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dello Istituto geografico militare (ingegneri geografi), per effetto di collocamenti a riposo per esodo volontario, si sono resi vacanti due posti;

Ritenuto che i predetti due posti debbono essere conferiti, in applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 27 febbraio 1955, n. 53, mediante concorso riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del prescritto titolo di studio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto geografico militare.

Il suddetto concorso è riservato, i sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 1a divisione del personale civile di ruolo.

Non saranno accolte le domande pervenute alla suddetta Direzione generale per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro il diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali e le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina, di raggiungere la sede di Firenze;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

10) l'Amministrazione statale di provenienza, nonchè la categoria e la qualifica;

11) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 30 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 1 marzo 1950, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) di anni nove nei confronti:

a) dei combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante:

5) ad anni quaranta: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni quarantacinque: per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatesi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4,

5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci da 4 e da 6 a 11 dela tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale del personale civile e degli affari generali 1ª divisione del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord II in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscano di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione su carta da bollo da L. 100;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito

(Direzione generale personali civili e affari generali - I[a] divisione personale civile di ruolo) nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trasmesso l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dalla autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto(Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dal candidato nell'ultimo triennio. Tale documento sarà presentato dai candidati appartenenti ai ruoli aggiunti;

9) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio. Tale documento sarà presentato dai candidati appartenenti al personale non di ruolo.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) 6 (certificato medico), 8 (copia dello stato matricolare civile) e 9 (certificato di servizio), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della ricezione della lettera d'invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare civile;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, appartenenti al personale statale non di ruolo, che si trovino alle armi per servizio di leva, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) certificato di servizio;

2) titolo di studio;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non è ammesso il riferimento a documenti eventualmente presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Firenze.

Della data della prova scritta sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto riportato in quella orale.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegno rinnovabile di prima categoria).

La riserva di posti sopracennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1960
Registro n. 6 *Esercito, foglio n.* 103. — CESARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta:

a) *elementi di geometria differenziale*:
Teoria delle curve (curvature, torsione, formule di Frenet, cerchio e sfera osculatori) - Geometria delle curve su una superficie (relazioni fra le terne fondamentali di una curva e di una superficie) - Parametri Gaussiani su una superficie: prima e seconda forma metrica fondamentale; curvature principali, haussiana e media.

b) *Calcolo delle probabilità e teoria degli errori*:
Elementi di teoria della probabilità - Teoria degli errori accidentali di osservazione - Metodo generale dei minimi quadrati e sua applicazione nelle compensazioni delle reti trigonometriche ed altimetriche.

c) *Geodesia teorica ed operativa*:
Scopi della geodesia e della topografia - Determinazione della forma della terra mediante misure di gravità - Formule fondamentali per l'ellissoide di rotazione - Linee geodetiche - Trasporto delle coordinate geografiche e dell'azimut lungo una geodetica Misura di basi - Triangolazione - Altimetria trigonometrica e livellazione geometrica - Nozioni fondamentali di astronomia geodetica: principali metodi per la determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

d) *Topografia e fotogrammetria*:
Rilevamento grafico e numerico - Fondamenti di fotogrammetria terrestre ed aerea.

e) *Cartografia*:
Nozioni di teoria delle funzioni di variabili complesse Principi generali intorno alla rappresentazione di una superficie su di un'altra - Principali tipi di carte geografiche (conformi, equivalenti ed afilattiche) - Formule di corrispondenza e deformazioni delle seguenti rappresentazioni: naturale, stereografica, Mercatore, conica conforme di Lambert e Gause

La durata della prova scritta è fissata in ore 6.

Prova orale:

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta e avrà la durata non superiore ad un'ora.

Il Ministro: ANDREOTTI

(5366)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio pari numero in data 27 dicembre 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto pari numero del 15 aprile 1959, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso ed il decreto pari numero del 20 gennaio 1960, con il quale si è provveduto all'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali dei lavori relativi all'espletamento del concorso presentati dalla predetta Commissione e riscontratili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1956, n. 854, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei:

1.	Rampazzo Giuseppe	punti 58,351
2.	Favruzzo Vittorino	» 57,665
3.	Nicolin Antonio	» 57,352
4.	Sanna G. Battista	» 57,220
5.	Boato Luigi	» 56,663
6.	Sartori Antonio	» 56,100
7.	Mioni Giovanni	» 54,781
8.	De Cecco Aldo	» 54,306
9.	Gasparini Paolo	» 54,243
10.	Dal Moro Pietro	» 54,193
11.	Toni Arnaldo	» 53,545
12.	Duner Mario	» 53,521
13.	Villani Vittorio	» 53,425
14.	Novelli Livio	» 53,373
15.	Senigaglia Giovanni	» 53,227
16.	Biasio Lorenzo	» 53,094
17.	Pizzolitto Giacomo	» 52,854
18.	Ripoli Renzo	» 52,544
19.	Molà Onorato	» 52,454
20.	Leonarduzzi Mario	» 52,277
21.	Battistelli Franco	» 52,141
22.	Pinni Sigismondo	» 52,100
23.	Carlotti Giancarlo	» 52,079

N.	Nome	Punti
24.	Scarpa Guerrino	punti 51,965
25.	Belli Vittorio	» 51,875
26.	Martina Valentino	» 51,795
27.	Pasina Giacomo	» 51,604
28.	Olmeda Raffaele	» 51,317
29.	Pastore Franco	» 51,295
30.	Perissinotto Dino	» 51,261
31.	Zambon Renzo	» 51,070
32.	Rorato Giorgio	» 50,914
33.	Paccini Giancarlo	» 50,886
34.	Idoni Gualtiero	» 50,630
35.	Drigo Rino	» 50,600
36.	Fraccalanza Alberto	» 50,579
37.	Perinotto Sergio	» 50,353
38.	Billi Osvaldo	» 50,295
39.	Nocca Giancarlo	» 50,015
40.	Modena Ennio	» 50,009
41.	Bozzolan Giacomo	» 50,000
42.	Spagnol Aldo	» 49,909
43.	Roico Giuseppe	» 49,905
44.	Gobbato Luciano	» 49,890
45.	Zammataro Antonino	» 49,800
46.	Giannelli Omero	» 49,789
47.	Fasoli Delio	» 49,761
48.	Margini Gianfranco	» 49,659
49.	Rodriguez Roberto	» 49,635
50.	Pagliani Gianluigi	» 49,545
51.	Benozzi Lino	» 49,512
52.	Quattrocchi Francesco	» 49,471
53.	Chersi Matteo	» 49,409
54.	Franci Aroldo	» 49,386
55.	Orlando Giuseppe	» 49,334
56.	Pedrini Paolo	» 49,247
57.	Cavallo Giulio	» 49,221
58.	Leonelli Marino	» 49,011
59.	Rossitti Valeriano	» 48,989
60.	Garzotto Gianpiero (ammogl. un figlio)	» 48,982
61.	Fioretti Luigi	» 48,982
62.	Bruschetta Tullio	» 48,909
63.	Lena Giovanni	» 48,681
64.	Masucci Luigi (ammogliato, un figlio)	» 48,500
65.	D'Amenzo Antonio	» 48,500
66.	Bombieri Giancarlo	» 48,387
67.	Curtarello Luigi	» 48,068
68.	Fabris Romano	» 48,000
69.	Trevisan Gianpiero	» 47,932
70.	Monforte Mariano (ammogl., due figli)	» 47,880
71.	Gottin Marcello	» 47,880
72.	Lovo Paolo	» 47,738
73.	Babudri Antonio	» 47,727
74.	Musumeci Sergio	» 47,636
75.	Iannuci Antonio	» 47,607
76.	Boatto Agostino	» 47,397
77.	Formiconi Giancarlo	» 47,340
78.	Salmaso Elio	» 47,090
79.	Pistocchi Filippo	» 47,005
80.	Di Palermo Salvatore	» 47,000
81.	Tracazan Otello	» 46,965
82.	Scattolin Benito	» 46,732
83.	Sauro Nazario	» 46,659
84.	Spinello Giocondo	» 46,545
85.	Avanzini Zonio	» 46,500
86.	Strazzulla Giuseppe	» 46,448
87.	Mappa Pasquale	» 46,363
88.	Cozza Lino	» 46,158
89.	Masucci Cristoforo (età)	» 46,000
90.	Favit Renzo	» 46,000
91.	Dini Graziano	» 45,988
92.	Franzoso Italo	» 45,976
93.	Gipitò Pier Mario	» 45,917
94.	Capucci Guido	» 45,863
95.	Barbieri Carlo	» 45,795
96.	Borgioli Giuseppe	» 45,668
97.	Marturano G. Battista	punti 45,638
98.	Zambon Leo	» 45,616
99.	Ruggerini de Virginia	» 45,329
100.	Callegari Giuliano	» 45,238
101.	Bevilacqua Vladimiro (età)	» 45,227
102.	Zamperetti Cesare	» 45,227
103.	Triconi Luciano	» 44,840
104.	Dal Col Sante	» 44,569
105.	Purinan Mario	» 44,375
106.	Cristiani Eugenio	» 44,329
107.	Cestaro Antonio	» 44,318
108.	Silvestri Tullio	» 43,818
109.	Resca Cesare	» 43,590
110.	Bazzani Giovanni	» 43,468
111.	Cassarà Salvatore	» 43,000
112.	Lombardo Francesco	» 42,931
113.	Garella Pietro	» 42,647
114.	Corsaletti Lucio	» 42,325
115.	Tirelli Luigi	» 42,319
116.	Locatelli Umberto	» 41,000
117.	Zordan Renato	» 40,818
118.	Solimeno Gennaro	» 37,681
119.	Campi Vittorio	» 36,238
120.	Della Casa Vinicio	» 36,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 12 agosto 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto pari numero del 12 agosto 1960 con il quale è stata pubblicata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio pari numero in data 27 dicembre 1958;

Viste le sedi indicate in ordine di preferenza dai candidati secondo la graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco segnate:

1) Rampazzo dott. Giuseppe: Vigonovo (condotta unica);
2) Favruzzo dottor Vittorino: Pramaggiore (condotta unica);
3) Nicolin dott. Antonio: Spinea (condotta unica);
4) Sanna dott. G. Battista: Cinto Caomaggiore (condotta unica);
5) Boatto dott. Luigi: Portogruaro (condotta 1ª);
6) Sartori dott. Antonio: Dolo (condotta 2ª);
7) Mioni dott. Giovanni: Venezia (Cavallino);
8) De Cecco dott. Aldo: San Michele al Tagliamento (condotta 2ª);
9) Gasparini dott. Paolo: Cavarzere (condotta 4ª);
10) Dal Moro dott. Pietro: Caorle (condotta 3ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati e della prefettura di Venezia.

Venezia, addì 18 agosto 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

(5513)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.